

Circ. n. 81/L/20 4182/Sn AI/sb

Milano, 6 novembre 2020

A tutti i Sindacati
PROVINCIALI - CIRCONDARIALI - COMUNALI
Loro indirizzi

Ai Componenti del CONSIGLIO NAZIONALE
Loro indirizzi

e p.c. agli Associati SNAG - indirizzi e-mail

Oggetto: **D.P.C.M. 3 novembre 2020 - attività di vendita di giornali e riviste - attività consentita in tutte le aree - obbligo di esporre un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale**

Ad integrazione della nostra circolare n 79 prot. n. 4174/Sn del 5/11/2020 si precisa quanto segue.

Con l'entrata in vigore del D.P.C.M. 3 novembre 2020 - e sino al 3 dicembre p.v. - l'attività della vendita di giornali e periodici è classificata come **attività essenziale** ed è consentita su tutto il territorio nazionale, anche nelle cd. "zone rosse" [art. 3, comma 4 lett. b) e allegato 23].

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.

Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11 (che si allega alla presente).

Nei locali **fino 40 mq è consentito l'ingresso di una sola persona alla volta** (oltre a un massimo di due operatori).


Rimane fermo che è fatto obbligo nei locali aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali, di esporre all'ingresso del locale un cartello che **riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo**, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti (vedi *facsimile* allegato).

Nei locali con superficie **superiore a 40 mq** ogni cliente dovrà avere a disposizione una **superficie** tale da mantenere **il giusto distanziamento da un altro cliente**. Il calcolo dipenderà anche dal “layout” del locale e dalle indicazioni fornite dalle autorità locali. Il coefficiente più restrittivo è pari a 13,3 mq a persona (dovendosi includere nel calcolo anche gli operatori). Si suggerisce di indicare sul pavimento il posizionamento della clientela e di differenziare, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.

Le edicole ubicate nei centri commerciali possono rimanere aperte anche nelle giornate festive e prefestive nelle quali gli altri esercizi commerciali sono chiusi [art. 1, comma 9, lett. ff) e art. 3, comma 4, lett.b)].

Con l’occasione porgiamo i migliori saluti.

Il Presidente
(Innocenti Andrea)



All.: n. 2

- *Allegato 11 “Misure per gli esercizi commerciali” (DPCM 03.11.2020)*
- *Facsimile cartello da esporre all’ingresso del locale*

Allegato 11

Misure per gli esercizi commerciali

1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.
3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.
4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi *touch* e sistemi di pagamento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
 - a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
 - b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
 - c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

AVVISO ALLA CLIENTELA

questa Edicola rimane aperta per garantire il vostro diritto all'informazione ma, a partire dal 6 novembre, in ottemperanza al D.P.C.M. 3-11-2020 l'accesso a questo esercizio è subordinato

AL MANTENIMENTO DELLA DISTANZA TRA PERSONE DI ALMENO UN METRO CON LA CAPIENZA MASSIMA DI

PERSONE

sostando il tempo strettamente necessario all'acquisto dei beni



SI RINGRAZIA PER LA CORTESE COLLABORAZIONE